



OGGETTO: *Provvedimenti limitativi dell'uso degli impianti termici finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria – Ordinanza.*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce obiettivi di qualità dell'aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente e specifica, inoltre, le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme;
- la suddetta Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- nel “Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013, la città di Terni “è individuata, sul territorio regionale come un'area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e NO2 e quindi come una delle situazioni di maggiore criticità che richiede l'adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell'aria”;
- il suddetto Piano (PRQA) prevede l'attivazione di numerose misure di contenimento delle emissioni dai diversi settori principalmente responsabili, quali il traffico, il riscaldamento domestico e la combustione delle biomasse legnose;
- la Conca ternana è caratterizzata da una particolare situazione orografica che non favorisce la circolazione dei venti ed è spesso soggetta a fenomeni di inversione termica che determinano il ristagno degli inquinanti al suolo;
- l'area urbana di Terni è altresì caratterizzata da una notevole e varia presenza industriale che, insieme al traffico ed agli impianti di riscaldamento civili, determina un quadro delle emissioni in atmosfera particolarmente complesso e compromettente per la qualità dell'aria;

PRESO ATTO che la Regione Umbria, con Del. Giunta Regionale n. 741 del 28 luglio 2021, ha adottato l'*Aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)*, nel quale:

- si stabilisce che il territorio del Comune Terni, il quale unitamente a quello del Comune di Narni costituisce la Zona IT1008 Conca Ternana, è individuato come “*Area di superamento con priorità di intervento*”, dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono ad indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni PM10 e del Valore Obiettivo per il Benzo(a)pirene;
- si evidenzia che per PM10, PM(2,5) e Benzo(a)pirene nel Comune di Terni le emissioni sono dovute prevalentemente agli impianti di combustione residenziali (70-80%);

CONSIDERATO che:

- il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM10 è fissato dalla legge in 50 µg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile, e che dal 2011 al 2020 tale limite è stato superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio per più di 35 volte, ed in particolare nel 2020 si sono registrati n. 52 superamenti;
- che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;
- che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale è stata avviata una procedura d’infrazione presso la Commissione Europea che si è conclusa in data 10/11/2020 con la condanna da parte della Corte di Giustizia;

VISTA la precedente Ordinanza protocollo n. 12607 del 25/01/2016 con la quale si interveniva nel settore degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti con misure di controllo e limitazione dell’esercizio;

RAVVISATA l’opportunità di aggiornare l’Ordinanza sopra citata, anche per le modifiche istituzionali nel frattempo intervenute;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 412/93, la città di Terni è inserita nella zona climatica “D” e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, l’attivazione degli impianti termici è consentita dal 1° novembre al 15 aprile con orario di funzionamento per un massimo di 12 ore giornaliere tra le ore 5 e le ore 23, e le temperature dell’aria negli ambienti non devono superare i 18 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e di 20 °C per tutti gli altri edifici, + 2°C di tolleranza;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 74/13, secondo il quale è facoltà delle amministrazioni comunali ridurre la temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L. n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la precedente Ordinanza protocollo n. 12607 del 25/01/2016;

ORDINA

1) la messa in atto in tutto il territorio comunale dei seguenti interventi **a partire dal 1° novembre 2021 fino al 31 marzo 2022** e per il medesimo periodo degli anni successivi:

A. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche con eventuale produzione di acqua calda sanitaria, a cura

del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per undici ore giornaliere tra le ore 5 e le ore 23;

B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti centralizzati di sola produzione di acqua calda sanitaria utilizzando combustibili liquidi e solidi, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per dodici ore giornaliere;

C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/93, a 18 °C + 2°C di tolleranza per gli edifici, dotati di generatore di calore alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, non rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93.

2) Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni punto 1:

- a) gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani (categoria E.3 D.P.R. n. 412/93);
- b) gli impianti degli edifici adibiti a scuole materne e asili nido (categoria E.7 D.P.R. n. 412/93);
- c) gli impianti a servizio di piscine, saune e assimilabili (categoria E.6(1) D.P.R. n. 412/93).

3) Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni punto 1-A:

- a) gli impianti delle strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es. centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);
- b) gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) gli impianti termici di tipo centralizzato di qualsivoglia potenza alimentati con combustibile gassoso, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore dal DPR 74/13 e nei quali siano installati e funzionanti un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente installati in ogni singola unità immobiliare e dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore.

Gli impianti di cui ai precedenti punti c) e d) possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di 11 ore prevista dalla presente ordinanza; nelle 11 ore di durata giornaliera di attivazione la temperatura degli ambienti deve essere di 18°C + 2°C di tolleranza come prescritto al precedente punto 1-C.

Gli impianti condominiali gestiti con caldaia centralizzata non ricompresi al precedente punto d) e sottoposti alla limitazione di cui al punto 1-A, a causa dell'inerzia termica, possono usufruire di un periodo di 30 minuti di funzionamento giornaliero preliminare (oltre le undici ore consentite) al massimo per tre volte nell'arco della giornata.

Gli amministratori di stabili condominiali, i terzi responsabili, i legali rappresentanti ovvero i responsabili degli impianti a servizio di Enti pubblici, come pure i proprietari degli impianti unifamiliari, sono tenuti a fare osservare e ad osservare le predette disposizioni.

Ai soggetti interessati, come sopra individuati, si ricorda inoltre che:

- gli impianti di riscaldamento centralizzati od autonomi, nonché gli impianti per la produzione centralizzata di acqua sanitaria debbono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, così come disposto dal D.P.R. 74/13;
 - gli impianti devono essere mantenuti in condizione di funzionamento tali che in ogni momento l'indice di fumosità di Bacharach sia inferiore a 2 per impianti alimentati a gasolio, ed entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 per i combustibili solidi;
 - nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 non è più consentito utilizzare olio combustibile negli impianti di riscaldamento ad uso civile.
- 4) E' fatto divieto di climatizzare locali a servizio delle abitazioni in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutto il territorio comunale.
- 5) E' fatto obbligo a tutte le attività pubbliche e private, comunque aperte al pubblico, dotate di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi di mantenere le porte chiuse così da ostacolare ogni dispersione del calore.

RAMMENTA

che, fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. 380/01 e dal D.P.R. 74/13, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00.

DISPONE

altresì di:

- a) portare a conoscenza della presente ordinanza la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;
- b) incaricare, per le proprie competenze, il Comando della Polizia Locale ed il personale della Direzione Ambiente del Comune di Terni, nonché l' Agenzia per l'Energia e l'Ambiente (AEA) incaricata del controllo degli impianti termici su tutto il territorio regionale, con l'eventuale supporto del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL n. 2, della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento revoca il precedente emanato con protocollo n. 12607 del 25/01/2016, fatti salvi gli effetti medio termine prodotti, ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Leonardo Latini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005